

Causa C-525/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

19 ottobre 2020

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

14 ottobre 2020

Ricorrente:

Association France Nature Environnement

Resistenti:

Premier ministre

Ministre de la Transition écologique et solidaire

II CONSEIL D'ÉTAT (Consiglio di Stato, Francia)

pronunciandosi

nel contenzioso

(omissis)

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

(omissis)

Visto il seguente procedimento:

Con ricorso e ulteriore memoria, registrati il 1° aprile 2019 e il 22 settembre 2020 alla segreteria della sezione contenzioso del Conseil d'État (Consiglio di Stato), l'associazione France Nature Environnement chiede a quest'ultimo di:

1°) annullare per eccesso di potere il décret n. 2018-847 du 4 octobre 2018 (decreto n. 2018-847 del 4 ottobre 2018) nella misura in cui prevede, al suo

articolo 7, che, «per valutare la compatibilità dei programmi e delle decisioni amministrative di cui al punto XI dell'articolo L. 212-1 con l'obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque menzionato al numero 4 del punto IV del medesimo articolo, si tiene conto delle misure di prevenzione e di riduzione e non si tiene conto degli impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine», e la decisione implicita derivante dal rifiuto di accogliere la sua domanda di revoca di dette disposizioni;

2°) adire, se del caso, la Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale al fine di stabilire se uno Stato membro soddisfi le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 ove preveda nella propria normativa che, per valutare la compatibilità dei programmi e delle decisioni amministrative adottate nel settore delle acque con l'obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, non si tenga conto degli impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine.

(omissis) **[Or. 2]** (omissis)

Essa afferma che il decreto impugnato, prevedendo, al suo articolo 7, che, per valutare la compatibilità dei programmi e delle decisioni amministrative con l'obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque, non si tenga conto degli impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine, viola la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 1, che vieta ogni deterioramento dello stato del corpo idrico, sia temporaneo che a lungo termine.

Con controricorso registrato l'11 giugno 2020, il Ministre de la Transition écologique et solidaire (Ministro della Transizione ecologica e solidale, Francia) chiede il rigetto del ricorso. Il Ministro eccepisce l'infondatezza del motivo sollevato.

(omissis)

Visti:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- il code de l'environnement (codice dell'ambiente);
- il décret n. 2005-475 du 16 mai 2005 (decreto n. 2005-475 del 16 maggio 2005);
- la sentenza C-461/13 del 1° luglio 2015 della Corte di giustizia dell'Unione europea;

(omissis)

Considerando quanto segue:

1. Con il suo ricorso, l'associazione France Nature Environnement (FNE) chiede l'annullamento per eccesso di potere del decreto del 4 ottobre 2018 in quanto prevede, nel suo articolo 7, che all'articolo R. 212-13 del codice dell'ambiente sia aggiunto un ultimo comma così formulato: «non si tiene conto degli impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine», e della decisione implicita derivante dal rifiuto opposto dal Premier ministre (Primo ministro) alla sua richiesta di ritirare dette disposizioni, affermando che esse violano gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in particolare il suo articolo 4, in quanto escludono, dalla valutazione compiuta **[Or. 3]** dall'autorità amministrativa della compatibilità dei programmi e delle decisioni amministrative con l'obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque previsto dalla legge, i loro impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine.
2. In forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, gli Stati membri, nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici e per le acque superficiali, «i) (...) *attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8; / ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l'applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8; / iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8; / (...)*». Nella sua sentenza *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. contro Bundesrepublik Deutschland* (C-461/13) del 1° luglio 2015, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la nozione di deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, stabilendo che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 «deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l'autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva».

3. L'articolo 4, paragrafi 6 e 7, della direttiva prevede tuttavia due deroghe. Il paragrafo 6 precisa quanto segue: *«Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, o in esito a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non costituisce una violazione delle prescrizioni della presente direttiva»* e prevede per detta deroga cinque condizioni cumulative. Da parte sua, il paragrafo 7 precisa che gli Stati membri non commettono alcuna violazione qualora *«il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei»* o *«l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano»*, purché ricorrano quattro condizioni cumulative.
4. Dalla direttiva del 23 ottobre 2000 risulta così che l'obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque di superficie deve condurre gli Stati membri a negare l'autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un [Or. 4] deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da detta direttiva, fatte salve le deroghe da essa ammesse nel suo articolo 4, paragrafi 6 e 7.
5. Ai sensi del punto IV dell'articolo L. 212-1 del codice dell'ambiente, adottato ai fini del recepimento della direttiva di cui trattasi, impedire il deterioramento della qualità delle acque rientra tra gli obiettivi di qualità e quantità delle acque stabiliti dai piani di gestione dei bacini idrografici, dal momento che il punto XI del medesimo articolo prevede che i programmi e le decisioni amministrative nel settore delle acque debbano essere compatibili o resi compatibili con le disposizioni di detti piani.
6. Nella memoria prodotta dinanzi al Conseil d'Etat (Consiglio di Stato), il Ministro della Transizione ecologica afferma che le disposizioni dell'articolo 7 del decreto impugnato, contestate dall'associazione ricorrente, non ricadono nella deroga relativa al deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva, la quale deve risultare da circostanze naturali o di forza maggiore e che è stata recepita con l'articolo 22 del décret du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (decreto del 16 maggio 2005 relativo ai piani di gestione dei bacini idrografici) e codificata nell'articolo R. 212-24 del codice dell'ambiente, bensì nella deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, che esclude dal novero delle violazioni della direttiva i deterioramenti dello stato di un corpo idrico risultanti da nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché ricorrano quattro condizioni cumulative. Il Ministro produce a questo riguardo un documento elaborato nel dicembre 2017

dalle amministrazioni interessate degli Stati membri dell'Unione e della Commissione, dal titolo «Common implementation strategy for the water framework directive and the floods directive», in base al quale, quando tali attività hanno un impatto sullo stato di un corpo idrico solo temporaneo di breve durata e senza conseguenze di lunga durata per esso, l'attività di cui trattasi può essere autorizzata senza essere subordinata al rispetto delle condizioni cumulative di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva.

7. Date le circostanze, la risposta al motivo sollevato dall'associazione ricorrente vertente sulla violazione dell'articolo 4 della direttiva del 23 ottobre 2000 dipende dalla questione se, tenuto conto dell'obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque di superficie che deve condurre gli Stati membri, salvo concessione di una deroga, a negare l'autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque, l'autorità amministrativa possa non tener conto degli impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze di lunga durata dei programmi e progetti soggetti alla sua autorizzazione e, in caso di risposta affermativa, a quali condizioni ed entro quali limiti.
8. Posto che detta questione solleva serie difficoltà di interpretazione del diritto dell'Unione europea, occorre rinviarla alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e sospendere la decisione sul ricorso sino alla pronuncia della Corte. **[Or. 5]**

DECIDE:

(omissis) La decisione sul ricorso proposto dall'associazione France Nature Environnement è sospesa sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle seguenti questioni:

- Se l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, nell'autorizzare un programma o un progetto, di non prendere in considerazione i loro impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine sullo stato delle acque superficiali.
- In caso di risposta affermativa, quali condizioni debbano soddisfare detti programmi e progetti a norma dell'articolo 4 della direttiva e, in particolare, dei suoi paragrafi 6 e 7.

(omissis) **[Or. 6]** (omissis)